

Codice A1614A

D.D. 11 ottobre 2021, n. 655

Legge regionale n. 4 del 10.02.2009, D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R "Regolamento forestale" e ss.mm.ii.. Proroga dei termini di pascolamento.



ATTO DD 655/A1614A/2021

DEL 11/10/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

A1614A - Foreste

OGGETTO: Legge regionale n. 4 del 10.02.2009, D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R "Regolamento forestale" e ss.mm.ii.. Proroga dei termini di pascolamento.

VISTA la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "*Gestione e promozione economica delle foreste*", in particolare l'articolo 13, comma 1 lettera m) che indica che il Regolamento forestale stabilisce le norme per il pascolo nei boschi, per la gestione dei terreni pascolivi e di quelli cespugliati;

VISTO il D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R "*Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R, 3 agosto 2011 n. 5/R*", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 2013 e con D.P.G.R. n. 4/R del 2015, ed in particolare l'articolo 46 (Praterie pascolabili) che stabilisce che:

- il pascolo è consentito in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, nei seguenti periodi, a seconda della quota:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre i 1.500	15 maggio	15 ottobre

- al fine di tutelare l'ambiente e le cotiche erbose e in funzione dell'andamento climatico stagionale, la struttura regionale competente in materia forestale può modificare i termini sopra indicati o sospendere il pascolamento, eventualmente solo per determinate tipologie o aree geografiche.

VISTE le richieste di Coldiretti Piemonte (prot. 112542 del 06.10.2021), Confederazione Italiana

Agricoltori (CIA) Piemonte (prot. 112763 del 06.10.2021) e Associazione Regionale Margari (A.RE.MA) Piemonte (prot. 111570 del 04.10.2021) di prorogare di 15/30 giorni il termine di pascolamento tra 800 e 1.500 metri e di 15 giorni oltre i 1.500 metri, in ragione dell'andamento climatico e della disponibilità di risorse foraggere;

VALUTATE le richieste, d'intesa con il Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte, il cui parere è pervenuto in data 11.10.2021 (prot. 114624) e sentiti informalmente il Settore Sviluppo della Montagna della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione regionale Agricoltura e cibo;

DATO ATTO che l'andamento climatico registrato ha favorito una buona crescita delle essenze foraggere tali da permettere di incrementare il periodo di pascolamento senza compromettere l'equilibrio dell'ambiente e della copertura vegetale;

RITENUTO quindi, in relazione alla disponibilità di risorse foraggere, che i termini di pascolamento previsti dall'art. 46 del Regolamento n. 8/R/2011 (cd. Regolamento forestale), limitatamente all'anno 2021, possano essere prolungati di 15 giorni su tutto il territorio regionale, come da seguente tabella:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Tra 800 e 1.500	31 marzo	15 novembre
Oltre i 1.500	15 maggio	31 ottobre

VISTA la L.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

VISTO il d.lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021 di approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;

Quanto sopra premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
- L.r. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

DETERMINA

DI STABILIRE che i termini di pascolamento previsti dall'art. 46 del D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R "*Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R, 3 agosto 2011 n. 5/R*", limitatamente all'anno 2021, sono prolungati di 15 giorni su tutto il territorio regionale, come da seguente tabella:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Tra 800 e 1.500	31 marzo	15 novembre
Oltre i 1.500	15 maggio	31 ottobre

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Determinazione è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - Sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro